

## FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

### TRIBUNALE FEDERALE

**Sentenza 04/2025**

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

Avv. Massimo APRILE Giudice

riunitosi il 3 giugno 2025, con la presenza del Procuratore federale, e del sig. Marco Maurizio, assistito dall'avv. Ivan Lovecchio del Foro di Teramo, tutti in collegamento da remoto– piattaforma “Zoom”, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento n. 04/2025, instaurato a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 4 aprile 2025, nei confronti del sig. Marco Maurizio, nato a Nereto (TE) il 03.09.1959, ID FIDE n. 831646, comunicato al Tribunale in pari data

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1) Il Procuratore federale, con atto 4 aprile 2024, ha deferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 RGD FSI, dinanzi al Tribunale Federale, il sig. Marco Maurizio per fatti da egli compiuti “ *in occasione dell'Assemblea Elettiva dei Delegati dei Giocatori della Regione Abruzzo tenutasi in data 21 settembre 2024 a Val Vomano di Penna Sant'Andrea (TE)*”.

2) Il suddetto Procuratore ha formulato il seguente capo di incolpazione: “*dall'esame degli atti acquisiti nel corso dell'indagine risulta inequivocabilmente che il sig. Marco Maurizio ha posto in essere condotte ed espressioni sconvenienti ed offensive mantenendo, nel contesto di un'attività federale comportamenti contrari al decoro. In particolare, risulta che il sig. Maurizio abbia aggredito verbalmente il tesserato Luca Cerquitella, proferendo insulti triviali del seguente tenore: “vaffanculo” e “stronzetto del cazzo”, con un atteggiamento fisicamente minaccioso. Il tutto avveniva in prossimità del tavolo della Presidenza dell'Assemblea ed alla presenza di circa cinquanta*

*tesserati convenuti per la votazione. La condotta offensiva e minacciosa del sig. Maurizio cessava soltanto a seguito dell'intervento di altri tesserati, nello specifico il sig. Andrea Rebggiani. Gli accadimenti sono stati espressamente riportati nel verbale dell'Assemblea. Il sig. Maurizio, nel ricostruire i fatti nella propria memoria, ha descritto una degenerazione del clima assembleare, sfociata in una sua reazione di protesta. Le dichiarazioni allegare alla memoria confermano che, nel contesto generale di continue provocazioni e "comportamenti inurbani", il sig. Maurizio si avvicinava al sig. Cerquitella ed in quel momento "sono state udite espressioni volgari di più voci e la calma è stata ripristinata con immediatezza". Tali dichiarazioni non possono costituire un'esimente per la sua condotta. Dall'analisi degli atti non emergono elementi idonei a dimostrare che la reazione del sig. Maurizio sia stata determinata da una specifica provocazione altrui, tale da modificare la valutazione giuridica della sua condotta. Si evidenzia che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, comportamenti contrari al decoro o comunque lesivi dell'immagine di altri tesserati o della Federazione costituiscono una lesione dei principi di lealtà e fair play, particolarmente rilevanti nel contesto del movimento scacchistico".*

**3)** *Il sig. Marco Maurizio, nella pregressa fase dell'intento di deferimento, ha trasmesso al Procuratore federale succinta memoria difensiva, poi allegata all'atto di deferimento, in cui "...contesta integralmente i fatti riportati dal sig. Cerquitella e chiede che sulle questioni siano sentiti i sig.ri Emiliano Bruni, Sandro Della Penna, Luzio Antonini, Andrea Rebggiani, i quali potranno confermare che lo scrivente ha avuto una reazione proporzionata alle continue provocazioni del sig. Cerquitella. Durante l'assemblea per la scelta dei Delegati dei Giocatori del 21.09.2024 della Regione Abruzzo iniziata nel primo pomeriggio alcuni tesserati, capeggiati ed incitati da Cerquitella Luca e Centorame Achille, hanno continuamente ostacolato il corso dell'assemblea e spesso hanno usato espressioni gravemente offensive ali 'indirizzo di altri tesserati. Si allega la Relazione dell'Avv. Francesco ULBAR che all'epoca era il Delegato Regionale Abruzzo. Il comportamento provocatorio è trasalito quando il presidente dell'Assemblea Angelo Spada ha impedito il voto di alcuni tesserati.*

*In quel momento ho voluto protestare come gli altri l'ingiustizia della decisione ma mi sono trovato di fronte il Cerquitella che mi derideva. Ho avuto una sola e secca reazione verbale”.*

4) Fissata, con decreto del Presidente del Tribunale l'udienza di discussione del 26.05.2025, questa, *“valutata la necessità di acquisire compiutamente al fascicolo del procedimento tutta la documentazione indicata nell'atto di deferimento”* è stata brevemente differita a successiva udienza del 03.06.2025.

In detta udienza sono comparsi il Procuratore federale e il sig. Marco Maurizio, assistito da difensore. Il Procuratore Federale, richiamando gli artt. 35 comma 1 e 3 e 34 comma 5 RGD FSI ha chiesto dichiararsi la responsabilità del sig. Marco Maurizio per i fatti contestati, con irrogazione della sanzione della deplorazione.

Il sig. Marco Maurizio, suo tramite il difensore, ha chiesto il proscioglimento e in subordine, l'applicazione della sanzione minima, tenuto conto delle circostanze in cui si sono svolti i fatti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Il Collegio anzitutto, non ha dato seguito alle richieste istruttorie di prove testimoniali, contenute nella memoria difensiva dell'incolpato, ritenendo il procedimento disciplinare maturo per la decisione.

Infatti, l'atto di deferimento, unitamente alla Relazione Delegato Giocatori per la Regione Abruzzo 21.02.2025, e la stessa memoria difensiva dell'incolpato, che non contesta i fatti contestatigli nella loro storicità, pur qualificandoli con la circostanza della provocazione (atti tutti acquisiti al presente procedimento) sono attendibili e idonei a provare tanto l'esistenza di atteggiamenti provocatori del sig. Cerquitella verso il sig. Marco Maurizio, quanto la sua reazione verbale, esplicitatasi, verso lo stesso provocante, negli epiteti verbali *“vaffanculo”* e *“stronzetto del cazzo”*, mentre non appare dimostrabile, oltre ogni ragionevole dubbio, considerato il rilevante quadro di confusione di svolgimento degli eventi, un contegno del sig. Marco Maurizio univocamente diretto a commettere e/o a minacciare di porre in essere, verso il sig. Cerquitella, atti di violenza fisica.

La relazione del delegato dei giocatori, in particolare, deve ritenersi meritevole di considerazione, allorquando afferma il clima di forte concitazione intercorso durante l'assemblea del 21.09.2024 e le condotte del sig. Cerquitella e dell'incolpato: *“Alle 16.32 sono giunti presso la sede di voto il Sig. Luzio Antonini con altri*

*tesserati ed in assenza di un precedente ordine di chiusura delle votazioni, è stato loro impedito di votare e di registrarsi presso la CVP. Ne è eseguita una accesa discussione durante la quale sono state proferite da più parti frasi offensive. La sala si era divisa in due fazioni: quella che sosteneva a gran voce la illegittimità della decisione assunta e quella che voleva proseguire e chiudere le votazioni. È mio chiaro ricordo che il sig. Marco Maurizio non ha partecipato in modo attivo alla discussione fino a quando alcuni oppositori hanno esultato in modo scomposto alla decisione di escludere i tesserati giunti con due minuti di ritardo. Solo in quel momento il sig. Marco Maurizio si è avvicinato al sig. Cerquitella Luca. In quei pochi secondi sono state udite espressioni volgari di più voci e la calma è stata ripristinata con immediatezza. Devo precisare che quanto sopra si è verificato in un contesto assembleare caratterizzato da continue provocazioni e comportamenti inurbani che vedevano coinvolto anche il sig. Cerquitella Luca quando plaudiva la maleducazione di alcuni. È evidente quindi che i fatti si sono svolti in un contesto di reciproche provocazioni”.*

2) L'ipotesi di infrazione, come sopra delineata e circoscritta dal Collegio, può ritenersi meritevole della irrogazione della sanzione più bassa, rappresentata, ex art. 27 CGD FSI dall'ammonizione, quale *“richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui i tesserati sono tenuti”*.

Il Tribunale, infatti, oltre all'art. 27, cit. e, più in generale, all'art. 24 RGD FSI rubricato *“Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara ed altri tesserati”*, intende far leva sugli ulteriori seguenti formanti di legge, pertinenti al caso di specie:

- art. 35, commi 1 e 3 RGD FSI, rubricato *“Espressioni sconvenienti e offensive”*, secondo cui *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale e “3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”;*

- art. 34, comma 5, RGD FSI (sopra richiamato e quindi applicabile alla fattispecie delle espressioni sconvenienti e offensive), a mente del quale *“ Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione*

*alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”;*

- art. 44, comma 1, lett.a) – Circostanze attenuanti, a tenore del quale “ *1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui*”.

In applicazione, quindi, dei surriferiti formanti precettivi, il Tribunale ritiene che, a cagione dell'esistenza di frasi sconvenienti e offensive dell'incolpato, quale reazione alle provocazioni del sig. Cerquitella, possa irrogarsi, al primo, la sanzione minima dell'ammonizione.

### **PQM**

Il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 80, 6° comma e seguenti RGD FSI, così provvede:

**1)** dichiara il sig. Marco Maurizio responsabile dei fatti contestati e, in applicazione degli artt. 24, 27, 34 5° comma e 35 1 e 3° comma, 44, comma 1, lett. a) RGD;

**2)** irroga allo stesso la sanzione dell'ammonizione.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Lecce, Roma, Venezia, 3/6 giugno- 2025

**Avv. Sergio LIMONGELLI**

**Avv. Paolo CAPITELLI**

**Avv. Massimo APRILE**

-

-

-